

**Alle associazioni di categoria**

Degli Agricoltori

**Agli Ordini e Collegi Professionali**

dei Dottori Agronomi forestali

degli Architetti

degli Ingegneri

dei Geometri e Geometri laureati

dei Periti Agrari

degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati

dei Periti Industriali

**della Provincia di Pesaro e Urbino**

***OGGETTO: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.***

Nella *Gazzetta Ufficiale* del **15 dicembre 2022** è prevista la pubblicazione del comunicato dell'Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l'aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni colturali nell'anno 2022.

L'aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell'anno 2022, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino – Ufficio Provinciale Territorio

Via Mameli, 9 – 61121 Pesaro - Tel.: 0721-1721111 – Fax: 0650763459

E-mail: dp.pesarourbino.contr@agenziaentrate.it - PEC: dp.pesarourbino@pce.agenziaentrate.it

**Come consultare gli aggiornamenti** - Gli elenchi delle particelle aggiornate<sup>1</sup> sono disponibili anche sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere consultati presso l’albo *on line* del Comune di competenza, nonché presso la sede della Direzione Provinciale/dell’Ufficio Provinciale – Territorio. A richiesta di codeste associazioni, ordini e collegi potranno essere forniti i file delle particelle interessate.

**In caso di incoerenza** - I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.

I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato dell’Agenzia di cui sopra. Dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

per il Direttore Provinciale  
Carminè Caso  
Il Direttore dell’Ufficio Provinciale Territorio  
Roberto Familume  
*Firmato digitalmente*  
*Firma su delega del Direttore Provinciale (Carminè CASO)*

---

<sup>1</sup> Gli elenchi, per ogni particella, riportano gli identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità culturale catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente.

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente